



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 137/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del primo referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 3 luglio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31988** del registro di Segreteria promosso da:

D. A., omissis, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Sergio Zaccariello (C.F.: ZCC SRG 62Do3 I138T, pec: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) e Stefano Zaccariello (C.F.: ZCC SFN 94Co8 I274W; pec: stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) del foro di Lucca, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viareggio (LU), via L. Repaci, n. 16;

contro

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F.: GDGNGL61P27Mo88U - PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

PER la disapplicazione/annullamento del provvedimento di rigetto opposto dall'INPS in data 15.01.2024 sulla domanda di riscatto oneroso del periodo di servizio militare svolto

presso l'Arma dei Carabinieri ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 presentata dal ricorrente in data 24.11.2023, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il riscatto oneroso ai fini pensionistici ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, previo pagamento degli anni di maggiorazione contributiva previdenziale corrispondente ad 1/5 del periodo di servizio militare effettivo comunque prestato dal 09.10.1984 all'01.09.2008 presso l'Arma dei Carabinieri;

ESAMINATI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 3 luglio 2024, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l'avv. Stefano Zaccariello, per il ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino, per l'INPS.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024 il sig. A. D. ha chiesto la l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego sulla domanda di riscatto oneroso del periodo di servizio militare prestato presso l'Arma dei Carabinieri ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, nonché per la declaratoria del relativo diritto.

Esponendo il ricorrente di essere stato collocato in congedo, a domanda, in data 31.08.2008, senza diritto a pensione, dopo aver prestato 23 anni, 10 mesi e 22 giorni di servizio effettivo (28 anni e 7 mesi di servizio utile).

In data 24 novembre 2023, non avendo maturato il diritto alla pensione, presentava domanda di riscatto ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 delle maggiorazioni di servizio prestato quale dipendente militare dello Stato.

In data 18 dicembre 2023 l'INPS di Padova comunicava il mancato accoglimento della domanda sul presupposto che la possibilità di esercitare il diritto al riscatto dei periodi di servizio comunque prestato fosse riservata al personale in servizio attivo nel ruolo militare. Rappresentava il ricorrente che l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, stabilendo che *“Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”*, consente di riscattare, a proprie spese, la contribuzione da supervalutazione di cui all'art. 1849 e ss. del d.lgs. n. 66/2010, maturata nel corso del servizio militare, posto che con la locuzione *“servizio comunque prestato”* si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione in servizio e la data di cessazione dallo stesso, compreso il servizio come allievo presso enti addestrativi e accademie militari e il periodo di servizio militare di leva precedente al servizio permanente effettivo.

Del resto, la norma - proseguiva il ricorrente - non prevede alcun termine decadenziale per la proposizione della domanda di riscatto dei periodi di servizio comunque prestati, né presuppone la permanenza dello *status* di militare, essendo sufficiente la dimostrazione di aver prestato il servizio militare e di non aver conseguito il diritto alla pensione. In tal senso si sarebbe anche espressa, in un recente arresto, la giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 72/2018, confermata dalla Sez. I app., sent. n. 273/2019).

In ogni caso, secondo la tesi difensiva, il convenuto non avrebbe perduto il proprio *status* di militare con la cessazione dal servizio permanente nel 2008, per il fatto di conservare sia il grado di Maresciallo Aiutante s. UPS e di restare, comunque, sottoposto alle norme di stato giuridico dei Sottoufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri nella categoria di riserva, come confermato da quanto riportato nel foglio di congedo, ossia che *“il militare in congedo*

illimitato continua ad appartenere alle FF.AA. e deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalle Autorità Militari per ciò che riguarda i suoi doveri militari”.

Di qui l'illegittimità del diniego sulla domanda formulata e la sussistenza del diritto al riscatto del ricorrente, considerato che lo stesso rivestiva lo *status* di militare alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 165/1997 e che l'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla posizione lavorativa attualmente svolta.

2. In data 13 giugno 2024 si costituiva in giudizio INPS, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

In particolare, la difesa di INPS contestava il diritto al riscatto del ricorrente, in quanto l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997 prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell'indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni, mentre il successivo comma 3 stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell'onere, *“i periodi di servizio comunque prestato”*. Ne consegue, secondo la difesa di INPS, che l'ambito di applicazione delle predette disposizioni, come precisato anche dalla circolare INPS n. 119/2018, sia circoscritto al personale in servizio attivo nel ruolo militare e che i militari transitati all'impiego civile, come il ricorrente, non possano avvalersi della facoltà di riscatto.

A sostegno della correttezza di tale interpretazione, INPS citava un precedente della Corte dei conti (Sez. Veneto, sent. n. 143/2023), sostenendo che i principi espressi dalla richiamata pronuncia trovassero piena applicazione al caso di specie.

3. In data 21 giugno 2024 la difesa del ricorrente depositava memoria integrativa con la quale contestava le deduzioni di INPS e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

4. All'odierna udienza pubblica, parte ricorrente, dopo aver illustrato le argomentazioni di replica alla memoria dell'Istituto previdenziale e aver richiamato, al riguardo, la

giurisprudenza favorevole della Corte dei conti, insisteva per l'accoglimento del ricorso; la difesa di INPS chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della memoria integrativa depositata da parte ricorrente, siccome non autorizzata, riportandosi, per il resto, alla propria memoria di costituzione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della spettanza all'odierno ricorrente, già dipendente del Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri, del diritto al riscatto oneroso, ai fini pensionistici, dei periodi di servizio comunque prestato dal 09.10.1984 all'01.09.2008 al fine di ottenere gli aumenti, entro il limite massimo di cinque anni, previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

In via preliminare, si dichiara l'inammissibilità della memoria difensiva integrativa depositata dalla difesa del ricorrente in data 21 giugno 2024, non avendo questo Giudice autorizzato il deposito di tale scritto difensivo.

Nel merito, il ricorso è fondato e viene accolto nei termini che seguono.

Conformemente a quanto precisato e specificato in ricorso, il ricorrente, cessato dal servizio presso il Ministero della difesa e transitato all'impiego civile, chiede la possibilità, prevista dalla legge, di esercitare, a proprie spese, il riscatto oneroso delle maggiorazioni contributive già computate dall'amministrazione militare ma non contabilizzate dall'INPS e non trasferite nel pacchetto contributivo.

Nella specie, quindi, si tratta di stabilire se per il valido esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 occorra rivestire o meno lo *status* di personale in servizio attivo nel ruolo militare ed entro quale termine il riscatto possa esercitarsi.

Al riguardo, questo Giudice condivide pienamente l'interpretazione del sopra citato art. 5, comma 3, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II Centrale d'Appello, sent. n.

223/2021; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 12/2024; Sez. giur. Toscana, sent. n. 36/2024; Sez. giur. Puglia, sent. n. 345/2020 e sent. n. 21/2022, Sez. giur. Piemonte sent. n. 278/2022), in conformità ai principi generali vigenti in materia pensionistica, per cui il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo di servizio sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, rappresentato dall'effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, mentre la successiva proposizione della domanda di riscatto e il pagamento del relativo onere rappresentano solo le modalità operative per l'esercizio di un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario.

Secondo i richiamati principi operanti in materia, cui questo Giudice ritiene di dover aderire, è stato di recente affermato, anche con riferimento al caso di un *ex* militare iscritto all'A.G.O., che *“le maggiorazioni figurative comunque maturate durante il servizio militare ben possano essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo totale dei servizi comunque prestati”* (cfr. Sez. Giurisdiz. Lombardia, 18 gennaio 2023, n. 11)” (Corte conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 12/2024).

La giurisprudenza contabile si è ampiamente pronunciata anche nel senso dell'assenza, nella normativa di cui si invoca l'applicazione (art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997), di un termine decadenziale di presentazione dell'istanza di riscatto dei periodi di *“servizio comunque prestato”*. D'altronde, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione, ma non proponga, nell'immediato, la domanda volta ad ottenerla. Ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salva la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste (cfr. Sez. II Centrale di Appello, sent. n. 223/2021).

Sulla base della giurisprudenza formatasi in materia, quindi, essendo previsto dalla legge esclusivamente il requisito di aver prestato gli specifici servizi ivi indicati ma non anche quello della permanenza, al momento della presentazione della domanda di riscatto, della

qualifica di militare, non si può restringere l'applicazione del beneficio del riscatto a colui che, avendo effettivamente svolto, in qualità di militare, periodi di servizio ritenuti meritevoli di supervalutazione, venga poi a mutare qualifica nel corso del tempo (cfr. Sez. I Centrale di Appello, sent. n. 273 del 2019).

Né, a tal proposito, può giovare il precedente giurisprudenziale citato dall'Istituto previdenziale (sentenza di questa Sezione n. 143/2023), non certo conferente, in quanto relativo ad un giudizio proposto da un soggetto che non aveva lo *status* di militare in servizio attivo al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997. È, invece, incontestato che l'odierno ricorrente sia cessato dal servizio come dipendente militare del Ministero della difesa in data 31 agosto 2008 e, quindi, dopo l'adozione dell'invocata disposizione di legge.

Per tutte le ragioni illustrate, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto del Sig. D. al riscatto degli aumenti di servizio maturati nel corso del periodo di servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri in applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, e, per l'effetto, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini in cui in motivazione.

Le spese legali devono essere compensate in funzione delle difficoltà interpretative del quadro normativo di riferimento, nonché dell'oscillazione della giurisprudenza.

Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al riscatto oneroso, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni ex art. 5, comma

3, del d.lgs. n. 165 del 1997 del periodo di servizio militare prestato presso l'Arma dei Carabinieri, nei termini di cui in motivazione.

Spese legali compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30/08/2024

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

(f.to digitalmente)